

Publicato il 12/10/2020

**N. 00986/2020 REG.PROV.CAU.
N. 01271/2020 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1271 del 2020, proposto da

Antonino Sangiorgio, rappresentato e difeso dall'avvocato Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidente Regione Siciliana, Assessorato Regionale della Salute (Dipartimento per la Pianificazione Strategica), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

nei confronti

Antonino Biondo, Maria Ines Orlando non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a) del DDG prot. 632 del 14 luglio 2020 dell'Assessorato della Salute della Regione Sicilia recante l'approvazione delle graduatorie definitive degli ambiti carenti di assistenza primaria 2020 e degli atti ivi richiamati;

- b) dell'allegato B al DDG n. 632 del 14 luglio 2020 dell'Assessorato della Salute della Regione Sicilia “graduatoria ambiti carenti di assistenza primaria anno 2020 (All.B)” contenente l'elenco dei soggetti beneficiari del trasferimento nella parte in cui non comprende parte ricorrente;
- b1) dell'allegato C al DDG n. 632 del 14 luglio 2020 dell'Assessorato della Salute della Regione Sicilia contenente la graduatoria definitiva nella parte in cui non attinge i soggetti controinteressati avendo dapprima escluso parte ricorrente;
- b2) del DDG n. 710/2020 recante rettifica al solo allegato C del DDG 632;
- b3) della graduatoria allegato C rettificata con DDG n. 710;
- c) della nota prot. 0034962 dell'Assessorato della Salute della Regione Sicilia del 5 agosto 2020 relativa alla convocazione dei candidati vincitori per il 26 agosto 2020 l'attribuzione di incarico assistenza primaria per graduatoria anno relativa all'anno 2020;
- d) della nota dell'Assessorato della Salute della Regione Sicilia relativa alla convocazione riservata ai soli medici che hanno fatto domanda di trasferimento ed inseriti nella graduatoria definitiva approvata con D.D.G. n. 632 del 14 luglio 2020, nella parte in cui non include parte ricorrente tra i soggetti convocati per la scelta;
- e) della nota prot. 35692 dell'Assessorato della Salute della Regione Sicilia dell'11 agosto 2020 avente ad oggetto il riscontro all'istanza di accesso agli atti proposta da parte ricorrente, nella parte in cui trasmette la nota prot. 0034409 con la quale viene disposto che “il dott. Sangiorgio Antonino è stato titolare di assistenza primaria presso l'ambito di Solarino dell'ASP di Siracusa del 05/02/14 al 12/11/18 e in atto risulta iscritto negli elenchi di assistenza primaria presso l'ambito territoriale di Montalbano Elicona dell'ASP di Messina dal 13/11/18; pertanto non risulta in possesso del requisito di due anni di iscrizione al momento dell'istanza di trasferimento”;
- f) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Presidente della Regione Siciliana e dell'Assessorato Regionale della Salute (Dipartimento per la Pianificazione Strategica);

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2020 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

VISTA la precedente ordinanza n.991/2019 resa dalla Sezione su fattispecie del tutto sovrapponibile a quella in esame;

RITENUTO che ad un sommario esame, proprio della presente fase cautelare, il ricorso appare assistito da sufficiente *fumus boni iuris* in relazione alla censura con cui parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 34, come modificato dall'art. 5 dell'A.C.N. del 21 giugno 2018 atteso che:

- nelle premesse del Bando impugnato (DDG n.303/2020) correttamente si dà atto e si riporta il testo dell'art. 34, comma 5, dell'A.C.N. 23 marzo 2005, come sostituito dall'art. 5 dell'A.C.N. 21 giugno 2018 [ai sensi del quale possono concorrere al conferimento degli incarichi: a) per trasferimento, i medici titolari a tempo indeterminato di assistenza primaria iscritti da almeno due anni in un elenco della regione che pubblica l'avviso e quelli iscritti da almeno quattro anni in un elenco di altre regioni],

- tuttavia con la nota prot. 0034409 viene disposto che “il dott. Sangiorgio Antonino è stato titolare di assistenza primaria presso l'ambito di Solarino dell'ASP di Siracusa del 05/02/14 al 12/11/18 e in atto risulta iscritto negli elenchi di assistenza primaria presso l'ambito territoriale di Montalbano Elicona dell'ASP di Messina dal 13/11/18; pertanto non risulta in possesso

del requisito di due anni di iscrizione al momento dell'istanza di trasferimento"; così riproponendo sostanzialmente il contenuto del precedente A.C.N. del 2005, obliterando quindi le modifiche, che appaiono sostanziali (e non meramente terminologiche), apportate con il nuovo A.C.N. in data 21 giugno 2018 (cfr. ord.za n. 991/2019 di questa stessa Sezione, resa in fattispecie analoga);

RITENUTO, altresì, che risulta apprezzabile il dedotto danno grave ed irreparabile e che sussistono quindi presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare con conseguente sospensione dei provvedimenti impugnati;

RITENUTO inoltre che appare opportuno sin d'ora disporre l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria in ultimo impugnata, atteso che il ricorso per motivi aggiunti è stato notificato al solo Dr. Biondo Antonino e Orlando Maria Ines; Ritenuto che alla luce dell'elevato numero dei soggetti controinteressati sussistono i presupposti per autorizzare sin d'ora l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei suddetti soggetti mediante notifica del ricorso per pubblici proclami, disponendo, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a., il quale richiama l'art. 151 c.p.c., che la stessa avvenga mediante pubblicazione, per 30 giorni consecutivi, sul sito web ufficiale dell'Assessorato della Salute della regione siciliana, da effettuarsi entro 10 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest'ultima ordinanza e di un sunto del ricorso; b) l'indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi della graduatoria definitiva; c) l'indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra informazione utile; con ulteriore onere altresì di darne documentata prova entro l'ulteriore termine di giorni 10 mediante deposito presso la Segreteria della Sezione secondo la procedura del P.A.T.;

RITENUTO, infine, di poter compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare proposta con il ricorso in epigrafe indicato e per l'effetto:

- a) sospende, per quanto di ragione, l'efficacia degli atti impugnati;
- b) dispone l'integrazione del contraddittorio nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
- c) fissa per la trattazione di merito l'udienza pubblica dell'11/03/2021;
- d) compensa tra le parti le spese di giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Sebastiano Zafarana, Consigliere, Estensore

Luca Girardi, Referendario

L'ESTENSORE
Sebastiano Zafarana

IL PRESIDENTE
Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO